

Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2020, n. 19-1545

Disposizioni sul termine iniziale del procedimento di erogazione dei saldi di contributo regionale alle imprese agricole aderenti ai programmi assicurativi agevolati regionali di cui alle annualità dal 2015 al 2019 a parziale modifica delle deliberazioni della Giunta regionale n. 8-1318 del 20.04.2015, n. 20-3563 del 04.07.2016 e n. 8-5127 del 05.06.2017.

Premesso che:

il D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102, recante *“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”* e successive modifiche ed integrazioni, al Capo I dispone un aiuto statale per il pagamento dei premi assicurativi, nel cui ambito operano gli Organismi collettivi di difesa (articolo 11);

con il decreto direttoriale emanato dalla Direzione generale dello sviluppo rurale, Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020, presso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 17021 del 30 maggio 2018, recante *“Decreto Legislativo n. 102/2004 - Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte – Campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualità 2017, polizze sperimentali sui ricavi”* e successive modificazioni ed integrazioni, si è disciplinata l'attuazione delle misure relative ai Piani Assicurativi Nazionali 2015, 2016 e 2017 per le strutture aziendali e per i costi di smaltimento delle carcasse animali, individuando i termini, le modalità e le procedure per l'erogazione dell'aiuto nazionale.

Premesso, inoltre, che:

la legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014, all'articolo 3 *“Abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 e disposizioni transitorie”*, comma 2, sancisce allo scopo di non far venire meno i servizi erogati e prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del Consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative che le aziende aderenti vorranno autonomamente darsi a seguito dell'abrogazione di cui alla legge medesima, la Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti a tale abrogazione;

la D.G.R. n. 8-1318 del 20 aprile 2015, integrata dalla D.G.R. n. 16-1438 del 18 maggio 2015 e, da ultimo, modificata dalla D.G.R. n. 13-1642 del 29 giugno 2015, ha approvato, in attuazione alla sopracitata legge regionale 24/2014, gli adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015;

la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, all'articolo 19, comma 1, istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato;

il suddetto articolo 19, in particolare, sancisce che le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite (comma 2) e che sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi (comma 4);

la D.G.R. n. 20-3563 del 4 luglio 2016, in attuazione alla sopra richiamata legge regionale 28/2015, ha approvato, per l'anno 2016, le disposizioni applicative per la Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico;

la D.G.R. n. 8-5127 del 5 giugno 2017, in attuazione alla sopra richiamata legge regionale 28/2015, ha approvato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, le disposizioni applicative per la Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico;

la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, all'articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B alla medesima legge regionale e con l'articolo 6, comma 3, lettera e), sancisce che, in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti;

l'articolo 109 (Norme transitorie) della legge regionale sopra richiamata n. 1/2019, dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al suddetto art. 6 della medesima legge, restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 sopra richiamata ed il comma 3 dispone, inoltre, che gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della legge stessa, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla medesima legge;

con la D.G.R. n. 15-1173 del 27 marzo 2020, in attuazione della legge regionale 28/2015 e dell'articolo 109, della legge regionale 1/2019, ha approvato, per l'anno 2020, le disposizioni applicative per l'anno 2020 per la misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico.

Dato atto che:

con le sopra richiamate deliberazioni n. 8-1318 del 20 aprile 2015, n. 20-3563 del 4 luglio 2016 e n. 8-5127 del 5 giugno 2017 la Giunta regionale ha disposto che il procedimento relativo all'erogazione del saldo a favore dei beneficiari del contributo regionale ivi previsto prendesse avvio a seguito della conclusione della verifica a campione sulle medesime polizze prevista nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale;

le medesime deliberazioni sopra citate, dispongono altresì, nella sezione "Tempistica" dell'Allegato a ciascuna deliberazione, che il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche predisponga gli atti contenenti il termine di presentazione delle domande di saldo e le modalità di rendicontazione;

come da verifiche effettuate dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo, tali procedure di verifica sulle domande presentate e di successiva erogazione del relativo contributo nazionale sono state avviate in ottemperanza al sopra richiamato D.M. 17021/2018 relativamente ai Piani Assicurativi Nazionali 2015, 2016 e 2017 e risultano ancora non concluse, mentre per le annualità assicurative 2018 e 2019 non vi sono ancora provvedimenti nazionali per l'apertura delle domande;

ciò comporta inevitabilmente la mancata erogazione del saldo del contributo regionale per le polizze agevolate in zootecnia a finanziamento anche statale relativo alle annualità dal 2015 al 2019, di cui alle soprarichiamate deliberazioni della Giunta regionale n. 8-1318 del 20 aprile 2015, n. 20-3563 del 4 luglio 2016 e n. 8-5127 del 5 giugno 2017.

Ritenuto, pertanto, di:

- modificare parzialmente, anche in coerenza a quanto disposto dalla D.G.R. n. 15-1173 del 27 marzo 2020, le suddette deliberazioni, stabilendo che:

nel rispetto di quanto indicato al punto 47 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”, venga adottata, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento la determinazione dirigenziale dei criteri per la rendicontazione e contenente, quale termine iniziale di avvio del procedimento, la data entro cui presentare la richiesta di saldo del contributo regionale per le imprese agricole che hanno aderito, per l’anno 2015, tramite gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs. n. 102/2004, ai programmi assicurativi agevolati regionali, di cui alla D.G.R. n. 8-1318 del 20 aprile 2015, integrata dalla D.G.R. n. 16-1438 del 18 maggio 2015 e, da ultimo, modificata dalla D.G.R. n. 13-1642 del 29 giugno 2015;

nel rispetto di quanto indicato al punto 49 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, venga adottata, entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento finale relativo all’annualità 2015, la determinazione dirigenziale con i criteri per la rendicontazione e contenente, quale termine iniziale di avvio del procedimento, la data entro cui presentare la richiesta di saldo del contributo regionale per le imprese agricole che hanno aderito, per l’anno 2016, tramite gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs. n. 102/2004, ai programmi assicurativi agevolati regionali, di cui alla D.G.R. n. 20-3563 del 4 luglio 2016;

nel rispetto di quanto indicato al punto 49 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, venga adottata, entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento finale relativo all’annualità 2016, la determinazione dirigenziale con i criteri per la rendicontazione e contenente, quale termine iniziale di avvio del procedimento, la data entro cui presentare la richiesta di saldo del contributo regionale per le imprese agricole che hanno aderito, per l’anno 2017, tramite gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs. n. 102/2004, ai programmi assicurativi agevolati regionali, di cui alla D.G.R. n. 8-5127 del 5 giugno 2017;

nel rispetto di quanto indicato al punto 49 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, venga adottata, entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento finale relativo all’annualità 2017, la determinazione dirigenziale con i criteri per la rendicontazione e contenente, quale termine iniziale di avvio del procedimento, la data entro cui presentare la richiesta di saldo del contributo regionale per le imprese agricole che hanno aderito, per l’anno 2018, tramite gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs. n. 102/2004, ai programmi assicurativi agevolati regionali, di cui alla D.G.R. n. 8-5127 del 5 giugno 2017;

nel rispetto di quanto indicato al punto 49 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, venga adottata, entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento finale relativo all’annualità 2018, la determinazione dirigenziale con i criteri per la rendicontazione e contenente, quale termine iniziale di avvio del procedimento, la data entro cui presentare la richiesta di saldo del contributo regionale per le imprese agricole che hanno aderito, per l’anno 2019, tramite gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs. n. 102/2004, ai programmi assicurativi agevolati regionali, di cui alla D.G.R. n. 8-5127 del 5 giugno 2017;

- demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nel rispetto di quanto indicato, rispettivamente, ai punti 47 e 49 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”.

Considerato che:

- il regime di erogazione del contributo regionale di cui alla D.G.R. n. 8-1318 del 20 aprile 2015, è stato registrato il 23 giugno 2015 dai Servizi della Commissione Europea, per l’anno 2015, ai sensi

dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei Settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014);

- il regime di erogazione del contributo regionale di cui alla D.G.R. n. 32 – 3693 del 25 luglio 2016, è stato registrato il 31 agosto 2016 dai Servizi della Commissione Europea, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei Settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014);

- il regime di erogazione del contributo regionale di cui alla D.G.R. n. 38 – 5127 del 5 giugno 2017, è stato registrato il 15 giugno 2017 dai Servizi della Commissione Europea, per gli anni 2017, 2018 e 2019, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei Settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014);

dato atto che tale parziale modifica non necessita di una preventiva comunicazione alla Commissione Europea, in quanto è una modifica alle modalità di erogazione dell'aiuto, lasciando invariati la normativa di riferimento sugli aiuti di Stato, la tipologia di aiuto e la sua intensità, nonché l'ammontare del finanziamento annuale, come già comunicato negli atti di registrazione dell'aiuto sopra richiamati.

Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

1. di modificare parzialmente, anche in coerenza a quanto disposto dalla D.G.R. n. 15-1173 del 27 marzo 2020, le suddette deliberazioni, stabilendo che:

a. nel rispetto di quanto indicato al punto 47 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", venga adottata, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento la determinazione dirigenziale con i criteri per la rendicontazione e contenente, quale termine iniziale di avvio del procedimento, la data entro cui presentare la richiesta di saldo del contributo regionale per le imprese agricole che hanno aderito, per l'anno 2015, tramite gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs. n. 102/2004, ai programmi assicurativi agevolati regionali, di cui alla D.G.R. n. 8-1318 del 20 aprile 2015, integrata dalla D.G.R. n. 16-1438 del 18 maggio 2015 e, da ultimo, modificata dalla D.G.R. n. 13-1642 del 29 giugno 2015;

b. nel rispetto di quanto indicato al punto 49 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, venga adottata, entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento finale relativo all'annualità

2015, la determinazione dirigenziale con i criteri per la rendicontazione e contenente, quale termine iniziale di avvio del procedimento, la data entro cui presentare la richiesta di saldo del contributo regionale per le imprese agricole che hanno aderito, per l'anno 2016, tramite gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs. n. 102/2004, ai programmi assicurativi agevolati regionali, di cui alla D.G.R. n. 20-3563 del 4 luglio 2016;

c. nel rispetto di quanto indicato al punto 49 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, venga adottata, entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento finale relativo all'annualità 2016, la determinazione dirigenziale con i criteri per la rendicontazione e contenente, quale termine iniziale di avvio del procedimento, la data entro cui presentare la richiesta di saldo del contributo regionale per le imprese agricole che hanno aderito, per l'anno 2017, tramite gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs. n. 102/2004, ai programmi assicurativi agevolati regionali, di cui alla D.G.R. n. 8-5127 del 5 giugno 2017;

d. nel rispetto di quanto indicato al punto 49 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, venga adottata, entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento finale relativo all'annualità 2017, la determinazione dirigenziale con i criteri per la rendicontazione e contenente, quale termine iniziale di avvio del procedimento, la data entro cui presentare la richiesta di saldo del contributo regionale per le imprese agricole che hanno aderito, per l'anno 2018, tramite gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs. n. 102/2004, ai programmi assicurativi agevolati regionali, di cui alla D.G.R. n. 8-5127 del 5 giugno 2017;

e. nel rispetto di quanto indicato al punto 49 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, venga adottata, entro 30 dalla data di approvazione del provvedimento finale relativo all'annualità 2018, la determinazione dirigenziale con i criteri per la rendicontazione e contenente, quale termine iniziale di avvio del procedimento, la data entro cui presentare la richiesta di saldo del contributo regionale per le imprese agricole che hanno aderito, per l'anno 2019, tramite gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs. n. 102/2004, ai programmi assicurativi agevolati regionali, di cui alla D.G.R. n. 8-5127 del 5 giugno 2017;

2. di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nel rispetto di quanto indicato rispettivamente, ai punti 47 e 49 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

Avverso il presente provvedimento, ove si vanti una posizione di interesse legittimo, è ammessa, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, sul sito Ufficiale della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".